



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI CAMPOLONGO MAGGIORE E CAMPAGNA LUPIA**

Via ROMA, 47 30010 Campolongo Maggiore (VE)

Tel: 0495848146 - Fax: 0499744126

Cod. Mecc.: VEIC80800A - C.F.: 82011520275 - CUF: UF5AM0

e-mail: veic80800a@istruzione.it - P.E.C.: veic80800a@pec.istruzione.it

**Al personale docente
Ai genitori degli alunni
Al personale ATA
E.p.c. Al DSGA
Agli Atti
Al Sito Web**

Oggetto: D deroghe al limite minimo di frequenza nella scuola primaria e secondaria di I grado.

Si comunica che, ai fini della validità dell'anno scolastico, come da normativa, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

A tal proposito, il D. Lgs. 59/2004, all'art. 11, comma 1, stabilisce che "ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite".

Il D. Lgs. 62/2017 e i successivi Decreti Ministeriali 741/2017 e 742/2017 nulla hanno innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico per le alunne e gli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado.

Le deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico sono individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al Consiglio di Classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Si premette che tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono quotidianamente registrate dai docenti sul Registro di Classe elettronico che fornisce in tempo reale la percentuale di assenze di ogni studente rispetto al monte ore totale previsto, sia giustificate sia non giustificate.

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:

- a. Motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, anche certificati dal medico di famiglia), visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno).**
- b. Gravi motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie, lutti dei componenti del nucleo familiare).**
- c. Assenze o uscite anticipate per attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (massimo il 10%).**
- d. Partecipazione ad attività organizzate dalla scuola o alle quali la scuola ha**

aderito (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF, visite guidate, viaggi d'istruzione, attività di orientamento, stage, partecipazione a concorsi e manifestazioni, ecc ...).

- e. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).**
- f. Assenze per raggiungere, in prossimità di festività particolarmente sentite, familiari lontani.**

Per i punti b, e, f le deroghe sono applicabili alle assenze debitamente documentate, anche attraverso autocertificazioni dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe o Interclasse, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa giustificata o ingiustificata), effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della ammissione o non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Claudia Caracciolo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993